

VADEMECUM

DVA



VADEMECUM

Per l'accoglienza e l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità

Le seguenti linee guida integrano le Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità emanate dal Ministro dell'Istruzione il 4 agosto 2009. Quest'ultimo documento, che richiama ed illustra anche la normativa di riferimento, è il presupposto e deve essere noto agli insegnanti.

DEFINIZIONI

DVA: persona diversamente abile.

BES: bisogni educativi speciali; si può trattare di bisogni determinati da situazioni di handicap, da disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), dalla condizione di deficit d'attenzione con iperattività (ADHD: Attention Deficit Hyperactivity Disorder), da funzionamento cognitivo limite, da svantaggio socio-economico, dalla condizione di straniero neo arrivato in Italia (NAI).

GLI: gruppo di lavoro per l'integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali. Comprende il personale interno e le persone esterne alla scuola coinvolte negli interventi educativi per alunni DVA.

DIAGNOSI FUNZIONALE: documento rilasciato dall'UONPIA - Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile - o da altro servizio specialistico che riporta sia la **diagnosi clinica** relativa all'alunno diversamente abile, sia una descrizione delle abilità e delle difficoltà in 9 diverse aree. La diagnosi funzionale comprende, per identificare le difficoltà e le potenzialità del soggetto, sia un codice ICD 10 (International Classification of Diseases) sia un codice ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health).

VERBALE DI ACCERTAMENTO: documento emesso dalla Commissione medica competente per la ASL di riferimento; contiene la diagnosi con codifica ICD 10, la tipologia della patologia, l'indicazione se risulta stabilizzata o progressiva, il periodo di validità, l'indicazione del diritto al sostegno e ad altre eventuali misure educative o assistenziali.

PROFILO DINAMICO FUNZIONALE: documento (o anche parte della diagnosi funzionale) che raccoglie la sintesi delle osservazioni compiute sul soggetto; serve ad indicare il "prevedibile livello di sviluppo che il bambino potrà raggiungere in tempi brevi e in tempi lunghi".

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO: documento annuale di programmazione "nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto

all'educazione e all'istruzione"; si tratta in pratica della programmazione annuale delle attività scolastiche con l'alunno diversamente abile.

AZIONI

L'insegnante di sostegno deve leggere la Diagnosi, l'eventuale Profilo Dinamico Funzionale, il PEI dell'anno precedente, eventuale altra documentazione agli atti, relativa agli alunni che gli sono affidati. Si inizia il confronto con i colleghi referenti per il successo formativo degli alunni diversamente abili. Sin dal primo giorno avviene l'incontro con l'alunno o gli alunni affidati all'insegnante; è bene registrare le proprie osservazioni per potersi poi confrontare con i colleghi, con i docenti referenti, con il Dirigente.

Inizio anno scolastico

Avvio dell'osservazione dell'alunno, anche sulla base delle griglie o schede utili alla compilazione del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano educativo individualizzato. L'osservazione deve riguardare diversi momenti e contesti della vita scolastica dell'alunno. Il contesto più naturale della vita dell'alunno diversamente abile è la classe in cui è incluso. Si intende qui con "classe" non tanto lo spazio fisico dell'aula quanto l'insieme delle relazioni tra alunni e docenti. Solo eccezionalmente e per il conseguimento di specifici obiettivi l'attività dell'alunno diversamente abile si può svolgere al di fuori della sua classe in un rapporto più esclusivo con l'insegnante di sostegno. Prosegue il confronto, anche informale, con i colleghi, con i docenti referenti, con il dirigente scolastico, con l'eventuale psicopedagoga incaricata/a dalla scuola. Inizia o prosegue, secondo il bisogno, un'attività (anche autonoma) di studio sulla diversa abilità dell'alunno affidato all'insegnante, sull'ICF e sulla sua utilità per la progettazione educativa, sulle strategie didattiche adatte al caso specifico

Entro metà ottobre

Primo GLI operativo (riunione di tutti gli insegnanti di sostegno con i referenti per il successo formativo degli alunni diversamente abili e con il Dirigente Scolastico); il GLI viene articolato nei tre ordini di scuola; obiettivo dell'incontro è la messa a fuoco degli indirizzi per la programmazione e delle modalità operative.

Entro la fine di ottobre (o entro 30 gg dalla presa di servizio, se questa avviene dopo il mese di settembre, ma comunque non oltre il 15 novembre) redazione e consegna in segreteria didattica dell'eventuale Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato; entrambi i documenti devono essere condivisi con i genitori degli alunni interessati e con tutti i docenti della classe.

Allo scrutinio di primo quadrimestre

Stesura di una relazione che vale come verifica in itinere dell'andamento del lavoro programmato con il Piano Educativo Individualizzato. La relazione deve essere condivisa e discussa preliminarmente con gli insegnanti di classe e viene acquisita nel verbale di scrutinio.

Entro metà maggio

Secondo GLI allargato ai genitori e agli specialisti dei servizi socio-sanitari, per verificare il lavoro svolto dalla scuola per l'inclusione degli alunni diversamente abili, alla luce delle linee della programmazione annuale.

Alla fine anno scolastico

Stesura di una relazione nella quale vengono indicati, preve verifiche in itinere, quali obiettivi sono stati raggiunti e in che misura. La relazione comprenderà la riconsiderazione degli obiettivi a lungo termine specificati nel PEI nonché i suggerimenti e le ipotesi di lavoro per l'anno successivo.

Durante tutto l'anno scolastico

Il confronto professionale sui diversi aspetti del lavoro è quasi sempre molto utile e spesso è necessario. Il confronto con le famiglie degli alunni è necessario e doveroso.

VALUTAZIONI PERIODICHE E FINALI

Gli apprendimenti degli alunni con disabilità sono valutati:

- in riferimento agli obiettivi definiti nel P.E. I. negli ambiti in cui è stata adottata una programmazione individualizzata;
- con prove che prevedono tempi, semplificazioni e ausili a loro necessari;
- mai avanzando paragoni rispetto ai normodotati o altri compagni con BES.

CONSIGLI PRATICI

- I docenti curricolari, in accordo e di concerto con i docenti specialisti per le attività di sostegno, nei primi giorni di progettazione predisporranno anche le prove di ingresso in maniera personalizzata/individualizzata in base ai bisogni educativi speciali degli alunni.

- Al fine di facilitare la stesura del P.E.I., si suggerisce a tutti i docenti di:

- 1) Chiarire e definire gli obiettivi e i contenuti minimi e/o differenziati della disciplina, in armonia con quanto definito nei dipartimenti di materia e utilizzare i contributi che gli insegnanti di sostegno possono offrire;

- 2) Prevedere micro-obiettivi graduati rispetto alla difficoltà e finalizzati al conseguimento del macro-obiettivo;

- 3) Curare particolarmente la preparazione delle verifiche. Infatti è opportuno che l'insegnante di sostegno richieda in anticipo ai docenti curricolari, la prova da assegnare alla classe per poterla adattare in modo più consono alle caratteristiche del ragazzo e permettere, se necessario, la stesura della prova equipollente;

- 4) Utilizzare il materiale predisposto dall'insegnante di sostegno e dalla collaborazione dello stesso con gli insegnanti curricolari, (schemi, sintesi, individuazione sul testo dei contenuti riconducibili agli obiettivi minimi della materia) per le interrogazioni e/o verifiche;

- 5) Utilizzare le competenze e l'esperienza dell'insegnante di sostegno attuando confronti continuativi tra gli insegnanti di classe e docente di sostegno, scambiando se possibile e all'occorrenza i ruoli nell'ambito delle lezioni per favorire l'inclusione.

AGENDA

| QUANDO | COSA | CHI |
|---------------|---|--|
| SETTEMBRE | Osservazione | C.d.C. |
| OTTOBRE | Osservazione + Stesura bozza PEI/PDP | C.d.C. |
| NOVEMBRE | Consegna PEI/PDP | C.d.C. o ins. sostegno o docente coordinatore |
| GIUGNO | Relazione finale | Insegnante di sostegno |

LA LEGGE QUADRO SULL'HANDICAP

La **legge 104** del 5 febbraio 1992 richiama, riordina e amplia le norme precedenti "per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti della persona handicappata" I principi della legge, (artt.1 e 2) sono quelli di garantire i diritti delle persone disabili e delle loro famiglie, di prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti, il recupero funzionale e sociale, il superamento dell'emarginazione. Fino all'entrata in vigore della legge, la normativa sull'handicap e soprattutto quella relativa all'integrazione (a parte la Legge 517) veniva affidata esclusivamente a Circolari Ministeriali e spesso la gestione in tale materia veniva affidata alla disponibilità e al buon senso del personale docente.

Su tale legge, che presenta numerose chiavi di lettura, è possibile fare alcune osservazioni:

- essendo una Legge - quadro, enuclea dei principi direttivi in cui dovranno essere contenute le ulteriori disposizioni legislative ed amministrative.
- non si limita a prendere in considerazione solamente il piano scolastico ma si impegna su tutto il piano sociale.
- impegna in maniera specifica le amministrazioni locali che divengono i diretti esecutori della legge stessa e di conseguenza i diretti responsabili.

Gli articoli che riguardano direttamente la scuola (12-16) mirano a dare dignità legislativa a molte disposizioni amministrative introdotte nel passato in maniera disorganica e occasionale. Inoltre l'integrazione scolastica viene supportata da tale legge, fermo restando quanto previsto dalla legge 360 dell'11-05-76 e dalla legge 517 del 4-8-77, da una serie di strumenti didattico organizzativi che servono a rendere più efficace l'opera della scuola. Una delle più rilevanti innovazioni introdotte della Legge 104 è l'esortazione ad una più stretta collaborazione fra i servizi scolastici, quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali ricreativi e sportivi per offrire un miglior supporto al processo di integrazione degli alunni disabili.

art. 12: Diritto all'educazione e all'istruzione

- L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

- L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.

art. 13: Integrazione scolastica

- programmazione coordinata dei servizi scolastici, sanitari, socio assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi, gestiti da enti pubblici o privati
- dotazione di attrezzature tecniche e di sussidi • sperimentazione

art. 14: Modalità di attuazione dell'integrazione

- flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi

Dal punto di vista organizzativo assumono particolare rilevanza le disposizioni dell'art. 15 sulla costituzione dei gruppi per l'integrazione scolastica. In ultima analisi, per quanto riguarda la scuola, vengono date all'art.16 disposizioni riguardanti la valutazione del rendimento scolastico e le prove d'esame. Da questa breve analisi, sicuramente superficiale data la complessità e l'articolazione della Legge-Quadro, emerge come questa abbia definito in maniera molto precisa i campi d'intervento che si dovranno delineare sotto il profilo didattico e organizzativo per rendere effettive le innovazioni introdotte.

GRUPPO DI LAVORO SULL'INCLUSIONE (GLI)

È un gruppo di studio e di lavoro a livello d'istituto (L.104/92, art.15, comma2)

È composto da:

- Dirigente Scolastico
- docente coordinatore (funzione strumentale)
- docenti di sostegno e di classe
- rappresentanti dei genitori
- rappresentanti ULSS

Il GLI si occupa:

- della politica della scuola relativa all'integrazione;
- propone le linee guida relativamente a formazione, aggiornamento, progetti speciali ... per l'integrazione;
- analizza la situazione complessiva dell'istituto;
- diffonde la cultura dell'integrazione anche in accordo con il gruppo per l'integrazione scolastica provinciale e con la sua articolazione nei C.T.I.;

IL CONSIGLIO DI CLASSE O TEAM DOCENTI

Il contributo dei docenti curricolari all'integrazione è un "dovere deontologico" (D.M. 226/1995).

COMPETENZE

- Realizza il progetto accoglienza per gli alunni della classe con particolare attenzione per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali.
- Il PDF e il PEI sono redatti da tutto il Consiglio di classe, coordinato dal docente di Sostegno o dal Coordinatore della classe, dagli operatori sociosanitari e dalla famiglia e possono essere presi in visione dal GLI d'Istituto.
- Svolge attività di orientamento per tutti gli alunni con particolare attenzione agli alunni con bisogni educativi speciali.
- Progetta attività per tutta la classe per facilitare e migliorare la relazione le dinamiche di classe e l'inclusione.
- Il Consiglio di classe prima della elaborazione del PEI definisce gli obiettivi minimi che NON fanno esclusivamente riferimento al solo curriculum, ma alle attitudini dell'alunno al fine di individuare competenze e capacità irrinunciabili al fine dell'orientamento per la realizzazione del progetto di vita
- Ogni docente del C. d. C. considera nella sua programmazione sia le competenze di base essenziali (la capacità applicativa di un sapere) della sua disciplina, sia quelle relative alla vita pratica e di relazione
- Programma attività significative da far svolgere all'alunno che segue una programmazione differenziata nelle ore in cui non è presente l'insegnante di sostegno
- Definisce di comune accordo modalità e tempi di somministrazione delle verifiche

IL REFERENTE D'ISTITUTO PER L'INCLUSIONE

- È referente del progetto per l'integrazione scolastica d'Istituto e collabora con il Dirigente Scolastico nel monitorare i bisogni relativi all'inclusione.
- Ha la conoscenza della situazione globale dell'Istituto relativamente all'alunno con bisogni educativi speciali.
- Collabora con il Dirigente Scolastico per l'assegnazione delle ore di sostegno alla classe dell'alunno certificato
- Raccoglie e tiene la storia scolastica degli alunni dell'istituto:
- Organizza il passaggio di informazioni, relative all'alunno, tra le scuole e all'interno dell'istituto
- Collabora al progetto educativo e didattico svolto dagli insegnanti di

sostegno

- Favorisce la comunicazione interna ed esterna, con particolare riferimento al rapporto Scuola-Famiglia-ULSS (L.104/92)
- Coordina il gruppo degli insegnanti di sostegno
- Coordina a livello d'istituto l'attività del Gruppo di lavoro Per l'inclusione
- Incontra i genitori, se necessario
- Promuovere la raccolta delle buone pratiche
- Contribuisce all'attuazione del progetto del C.T.I. a favore degli alunni diversamente abili,
- Partecipa agli incontri di rete (CTI)
- Si impegna a realizzare quanto possibile per l'integrazione scolastica
- Promuove l'innovazione metodologica e tecnologica favorendo l'utilizzo di linguaggi multimediali per le attività formative.

INSEGNANTE DI SOSTEGNO

- assume la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui opera;
- accoglie l'alunno;
- Accoglie i genitori dell'alunno;
- Si fa carico di raccogliere le informazioni pregresse;
- Dopo aver discusso e valutato con gli insegnanti di classe stende la programmazione individualizzata e si fa carico che sia condivisa da tutto il team docenti, gli operatori sociosanitari e le famiglie;
- Organizza, in collaborazione con il team, le attività per l'alunno
- Si preoccupa di tenere i rapporti con la famiglia
- facilita il lavoro di rete tra operatori scolastici, extrascolastici, famiglie monitorando le attività formative;
- partecipa alla stesura di tutti i documenti e progetti per l'integrazione;
- Promuove l'innovazione metodologica e tecnologica favorendo l'utilizzo di linguaggi multimediali per le attività formative;

La PARTECIPAZIONE DELLA FAMIGLIA

- La famiglia si rivolge al D.S. o alla funzione strumentale per ricevere informazioni relative alla progettualità formativa della scuola
- La famiglia è tenuta a rinnovare la richiesta delle forme di sostegno previste dalla legge
- partecipa e collabora alla stesura del PDF e del PEI confrontandosi col docente di sostegno, l'operatore sociosanitario il coordinatore di classe e l'equipe
- Alla fine del primo quadrimestre, qualsiasi variazione al PEI, al contratto formativo è condivisa con la famiglia